



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi agli investimenti per infrastrutture ferroviarie

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **LEGGE FEDERALE SULLE FERROVIE (LFERR; RS 742.101)**
- **ORDINANZA DEL DFF CONCERNENTE IL CALCOLO DEI CONFERIMENTI AL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (RS 742.140.01)**
- **ORDINANZA SULLE CONCESSIONI, SULLA PIANIFICAZIONE E SUL FINANZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (OCPF; RS 742.120)**
- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPUBB, CSC 872.150)**

Art. 26 Infrastrutture ferroviarie

¹ Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture ferroviarie che non sono finanziate tramite il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria della Confederazione.

² In linea di principio i contributi vengono versati a chi realizza l'infrastruttura.

³ Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. In caso di progetti di particolare interesse cantonale il Cantone può versare contributi superiori.

⁴ Il Cantone può prefinanziare contributi della Confederazione per infrastrutture ferroviarie se il progetto serve ai trasporti pubblici del Cantone.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'esecuzione del progetto o dell'acquisto (art. 32 cpv. 1 LTPubb e art. 13 cpv. 1 OTPubb).

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 2016, il finanziamento di esercizio e manutenzione, rinnovamento e modernizzazione, così come dell'ulteriore ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, avviene esclusivamente attraverso il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). I costi per l'esercizio e il mantenimento della qualità delle ferrovie private, in precedenza finanziati congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, sono ora interamente coperti dal FIF. In cambio, i Cantoni versano nel FIF un contributo forfettario (art. 49 cpv. 2 e art. 57 Lferr, nonché allegato 2 dell'ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria).

Sono oggetto del finanziamento tramite il FIF le costruzioni, gli impianti e le installazioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché i veicoli necessari per l'esercizio e il mantenimento della qualità di tale infrastruttura (art. 20 cpv. 1 OCPF). Possono essere altresì oggetto di finanziamento le costruzioni e gli impianti che non sono più necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, se il mantenimento della qualità è di interesse pubblico e non può essere finanziato altrimenti.

(art. 20 cpv. 2 lett. a OCPF), così come le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i veicoli a utilizzazione mista di gestori dell'infrastruttura, compresi i costi convenuti per il finanziamento con capitale di terzi (art. 20 cpv. 2 lett. b OCPF).

Requisiti

Secondo l'articolo 26 capoverso 1 LTPubb il Cantone può inoltre concedere contributi per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture ferroviarie che non sono finanziate tramite il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria della Confederazione.

Il termine infrastrutture ferroviarie risulta per analogia dall'articolo 62 della legge federale sulle ferrovie (art. 27 cpv. 1 OTPubb).

L'articolo 62 Lferr definisce il concetto di infrastruttura nei seguenti termini:

- ¹ L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:
 - a. la via di corsa;
 - b. gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;
 - c. gli impianti di sicurezza;
 - d. le installazioni per il pubblico;
 - e. le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;
 - f. gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);
 - g. i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;
 - h. gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a–g.
- ² L'infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:
 - a. gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
 - b. le centrali elettriche e gli elettrodotti;
 - c. le installazioni di vendita;
 - d. i locali per servizi accessori;
 - e. i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;
 - f. gli alloggi di servizio;
 - g. le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;
 - h. gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico.
- ³ Fanno parte delle ferrovie ai sensi della presente legge, ma non dell'infrastruttura:
 - a. i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);
 - b. i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);
 - c. i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l'accesso a tali cantieri (binari di cantiere).

⁴ Non fa parte dell'infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

Non danno diritto a contributi le opere di collegamento, come per es. le strade di accesso. In alcuni casi queste ultime possono essere cofinanziate in base all'articolo 27 LTPubb come corsie preferenziali per autobus. La manutenzione (mantenimento della qualità) e l'esercizio degli impianti non danno diritto ad alcun contributo (art. 32 cpv. 1 OTPubb).

Il richiedente è in linea di principio chi realizza l'infrastruttura (art. 26 cpv. 2 LTPubb). Questa disposizione è stata consapevolmente redatta in maniera relativizzante poiché il richiedente può essere anche un Comune o un soggetto terzo.

Costi computabili e calcolo

Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi alla costruzione e al potenziamento di infrastrutture ferroviarie che non vengono finanziate attraverso il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria ammonta al 50 per cento dei costi computabili. In caso di progetti di particolare interesse cantonale, il Cantone può aumentare in maniera congrua i contributi.

I costi computabili sono i costi di progettazione e di costruzione di progetti per infrastrutture ferroviarie al netto dei contributi di terzi (art. 27 cpv. 2 OTPubb). Ai costi computabili di progetti per infrastrutture ferroviarie vengono concessi i seguenti contributi (art. 27 cpv. 3 OTPubb):

a) punti nodali del traffico cantonale	50 per cento
b) punti nodali di importanza regionale	30 per cento
c) altri punti nodali	20 per cento

È dato un interesse cantonale particolare se l'infrastruttura ferroviaria prevista comporta un beneficio cantonale o sovraregionale. Nel caso delle infrastrutture, un interesse cantonale particolare sussiste inoltre se esse sono prescritte dal Cantone e se sono di scarsa utilità per il Comune o i Comuni di ubicazione (art. 27 cpv. 4 OTPubb).

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE FERROVIARIE AL DI FUORI DEL FIF

I contributi agli investimenti garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi agli investimenti (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 33 cpv. 1 LTPubb). Il richiedente o altre parti interessate alla misura come Comuni o terzi sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie (art. 31 cpv. 1 LTPubb).

I contributi di promozione sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 14 cpv. 1 OTPubb).

Non vengono concessi contributi se già prima che venga garantito il contributo la costruzione dell'impianto comincia o vengono effettuati acquisti od ordinazioni, a meno che il Cantone non abbia autorizzato a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni, laddove l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 32 cpv. 2 e cpv. 3 LTPubb).

Se progetti che beneficiano di sostegno cantonale vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone (art. 34 cpv. 1 LTPubb). In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso (art. 34 cpv. 2 LTPubb). Per il calcolo dell'importo da rimborsare si considera un ammortamento lineare annuo pari al 5 per cento del contributo cantonale concesso.

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.

- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento del progetto, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Preventivo dettagliato dei costi
- Planimetria
- Decisioni/giustificativi di contributi di terzi (per es. Confederazione)
- Eventuali autorizzazioni necessarie per il progetto

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.